Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 agosto 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1981, n. **431.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, concernente proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, recante proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, *primo comma, le parole* « 31 dicembre 1983 », *sono sostituite dalle seguenti*: « 31 maggio 1983 »;

All'articolo 1, *secondo comma, la cifra*: « 8.127.000 » *è sostituita dalla seguente*: « 3.386.250 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — DARIDA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 6 agosto 1981, n. **432.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, concernente copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, recante copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, *primo comma, le parole*: « Il personale contemplato nell'articolo 4, comma primo, secondo e terzo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, già appartenente alle carriere direttive, di concetto ed esecutive o alle categorie degli operai, che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivesta la qualifica iniziale delle suddette carriere oppure le qualifiche di operaio comune o di operaio qualificato, può partecipare a domanda ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali del livello immediatamente superiore », *sono sostituite dalle seguenti*: « Il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, alla qualifica iniziale di ciascuna carriera, articolata su una o più qualifiche, o alle categorie degli operai, può partecipare, a domanda, ad appositi corsi di riqualificazione, con esame finale, per profili professionali di qualifica immediatamente superiore, con preferenza per quelli nei quali vi sia disponibilità di posti ».

All'articolo 6, *primo comma, le parole*: « di cui al precedente articolo 3 » *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui al precedente articolo 5 ».

All'articolo 7, *quarto comma, le parole*: « di cui al precedente articolo 4, comma primo » *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui al precedente articolo 6, secondo comma ».

L'articolo 10 *è sostituito dal seguente*:

« Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonché dei dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, quali risultano dall'applicazione degli articoli 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 133 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, l'indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conglobata nello stipendio.

Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti ».

L'articolo 11 *è sostituito dal seguente*:

« Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, ai destinatari del precedente articolo 10, esclusi i dipendenti che godano di trattamenti commisurati o rapportati agli stipendi stessi, è attribuito, per ogni mensilità, compresa la tredicesima, a titolo di acconto sui trattamenti che deriveranno dal riassetto normativo ed economico della categoria, un assegno personale pensionabile non rivalutabile e non riassorbibile, in misura pari al 15 per cento dello stipendio e dell'indennità di funzione mensili lordi spettanti al 31 gennaio 1981, comprensivi dei relativi aumenti periodici. Detto assegno è considerato a tutti gli effetti

alla stregua dello stipendio, con esclusione della progressione per aumenti periodici e del riflesso sul compenso per il lavoro straordinario ».

Dopo l'articolo 11, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 11-*bis*. — Il trattamento economico previsto dagli articoli 10 e 11 compete anche ai segretari generali di cui alla tabella *D* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e successive modificazioni, e ai direttori generali di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ».

« Art. 11-*ter*. — L'inquadramento agli effetti giuridici alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e quello agli effetti economici previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto vanno intesi nel senso che fino al 31 ottobre 1980 ai professori ordinari e straordinari continua ad applicarsi la preesistente normativa che disciplina la progressione economica nella carriera dei professori universitari, fermo restando l'effetto giuridico dell'inquadramento nel nuovo ruolo a decorrere dal 1° agosto 1980.

Gli effetti economici previsti dal settimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che decorrono dal 1° novembre 1980, per il periodo intercorrente tra la predetta data e il 31 ottobre 1981 sono quelli previsti dai primi cinque commi dello stesso articolo, fatta salva, per il professore ordinario che alla data di inquadramento giuridico nel ruolo godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio, ovvero che consegua la stessa entro il 31 ottobre 1980, la conservazione del diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello *A* dello Stato, in applicazione dei princìpi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali, durante il medesimo periodo.

L'assegno *ad personam* pensionabile e riassorbibile previsto dall'ottavo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è determinato e fissato, in quanto alla misura, alla data del 1° novembre 1981. Dopo tale data l'assegno è ridotto gradualmente mediante riassorbimento fino alla concorrenza dell'intera misura per effetto dei miglioramenti economici e di carriera.

Ai fini dell'individuazione del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale appartenente alla prima fascia dei professori universitari, che alla data del collocamento a riposo godono dell'assegno di cui al comma precedente, la base pensionabile e la base contributiva sono determinate con le modalità e i criteri indicati, rispettivamente, nell'articolo 43 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e nell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale di cui al precedente comma può optare, se più favorevole, per il trattamento di quiescenza e quello di previdenza previsti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. In tal caso l'assegno *ad personam* non è computabile ai fini della determinazione della base pensionabile e di quella contributiva.

Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del precedente articolo 10 hanno effetto, con la stessa decorrenza, sulla classe di stipendio attribuita ai professori universitari appartenenti alle fasce previste dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, mantenendo i rapporti percentuali stabiliti nella stessa disposizione.

L'assegno e le indennità previste, rispettivamente, dagli articoli 36, ottavo comma, e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono riassorbibili fino alla concorrenza prevista dalle norme stesse, con i miglioramenti economici derivanti dalla applicazione del precedente comma ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'85 per cento dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità.

Al personale delle qualifiche ad esaurimento richiamate nel precedente comma è attribuito anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'articolo 11 ».

L'articolo 14 è soppresso.

L'articolo 15 è soppresso.

All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue:

a) quarto livello L. 3.320.000; carabiniere, appuntato e sergente;

b) quinto livello L. 3.660.000; sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo;

c) sesto livello L. 4.120.000; maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia o sottotenente;

d) sesto livello-*bis* L. 4.580.000; maresciallo maggiore aiutante o scelto con 5 o più anni di anzianità di qualifica;

e) settimo livello L. 5.040.000; tenente e capitano;

f) ottavo livello L. 6.000.000; maggiore e tenente colonnello ».

All'articolo 17, secondo comma, la lettera b) *è sostituita dalla seguente:*

« *b*) per il personale militare che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel 2° livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza, si determina lo stipendio relativo al periodo prestato nel livello inferiore nei modi di cui alla precedente lettera *a*). Si riporta detto stipendio nel livello di inquadramento dello interessato attribuendo la classe o lo scatto immediatamente superiore e ai fini dell'ulteriore progressione economica si tiene conto dell'eventuale frazione di anzianità inferiore al biennio non utilizzata nel livello di provenienza e del servizio prestato nel livello di inquadramento. La residua frazione di anzianità inferiore al biennio viene valutata ai fini del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio. Con gli

stessi sopra indicati criteri si determina lo stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori a quello iniziale ».

All'articolo 19, *le parole*: « i gradi di sergente e di tenente colonnello », *sono sostituite dalle seguenti*: « i gradi di appuntato e di sergente » *ed è soppressa la parola*: « VIII-*bis* ».

L'articolo 21 *è sostituito dal seguente*:

« Con effetto dal 1° febbraio 1981 e fino al 31 dicembre 1981, le misure degli stipendi e dell'indennità di funzione previste per gli ufficiali generali e per i colonnelli, quali risultano dall'applicazione degli articoli 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e 142 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono aumentate del 23 per cento.

Con la stessa decorrenza di cui al primo comma, la indennità di funzione prevista dalle note in calce alla tabella riportata nell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è conglobata nello stipendio.

Le nuove misure degli stipendi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono considerate ai fini degli aumenti periodici in godimento e di quelli successivi e non hanno effetto sulle indennità, assegni o compensi ad essi commisurati o rapportati, a qualsiasi titolo previsti per i dirigenti ».

Dopo l'articolo 24, *è aggiunto il seguente*:

« Art. 24-*bis*. — Con effetto dalle decorrenze previste dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, al personale al quale compete dalle stesse date uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alle date medesime si fosse trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quello rivestito, sono attribuite le classi stipendiali o gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiore a questi ultimi ».

All'articolo 26, *è aggiunto, in fine, il seguente comma*:

« I benefici previsti dal comma precedente sono estesi con le stesse modalità al personale contemplato negli articoli 10 e 21 del presente decreto nonché al personale docente dell'università cessato dal servizio dalle decorrenze determinate nel primo comma per le categorie cui esso appartiene ».

Dopo l'articolo 28, *sono aggiunti i seguenti*:

« Art. 28-*bis*. — Fino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sarà determinato il trattamento economico e giuridico, ai fini della corresponsione dei miglioramenti economici connessi all'applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, il personale dell'Aeronautica militare trasferito nei ruoli transitori del commissariato per l'assistenza al volo per effetto del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, è equiparato al personale non smilitarizzato.

La misura dell'indennità prevista dall'articolo 4, ultimo comma, del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, viene elevata a L. 230.000 sino alla data di entrata in vigore del contratto con cui sarà determinato il trattamento economico e giuridico.

L'indennità sarà riassorbita nei tempi e con le modalità stabilite nei futuri contratti ».

« Art. 28-*ter*. — Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, le amministrazioni dello Stato, ai cui dipendenti si applicano le disposizioni dettate dalla stessa legge, sono autorizzate, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 7 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312, a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati e degli operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per la determinazione dei posti disponibili si fa riferimento alle dotazioni organiche previste per i diversi ruoli e carriere dall'ordinamento preesistente ed, esclusivamente a tali fini, gli inquadramenti di cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si considerano come non effettuati.

Ai suddetti concorsi si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Sono fatte salve le riserve di cui all'articolo 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché quelle contemplate da altre leggi speciali.

Il personale assunto in applicazione del presente articolo viene inquadrato secondo le disposizioni dettate dall'articolo 11, primo comma, della legge 11 luglio, 1980, n. 312 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

LEGGE 6 agosto 1981, n. 433.

Autorizzazione alla proroga della convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Proroga della vigente convenzione

E' autorizzata, in conformità alle esigenze del sistema informativo del Ministero delle finanze e con adeguamento delle pattuizioni relative ai corrispettivi ed ai rimborsi di spese, la proroga per venti mesi della scadenza della convenzione stipulata ai sensi dell'arti-

colo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, intendendosi compreso nell'oggetto della convenzione predetta lo svolgimento di elaborazioni statistiche e di analisi fiscali conformemente alle richieste e alle direttive del Ministro delle finanze.

La convenzione di proroga è stipulata ed approvata con le stesse modalità della convenzione originaria.

Si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 3, quinto comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1976, n. 60, e quelle contenute negli articoli 5, commi terzo, quarto e quinto, e 6 della legge 19 luglio 1977, n. 412.

La commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, ha anche il compito di vigilare sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 2.

Oneri finanziari

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire 24.500 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Delega legislativa al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 6 agosto 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1981.

Concessione dei beni del soppresso Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » in favore dell'Associazione volontaria « Giuseppe Kirner » e nomina del commissario liquidatore.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che l'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi è stato individuato fra gli enti di assistenza a categoria di cui all'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la domanda presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 16 marzo 1979 dall'Associazione nazionale « Giuseppe Kirner », costituita in Roma con rogito notarile 12 gennaio 1979, con la quale è stata richiesta la concessione dei beni dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », ai sensi del quarto comma del citato art. 114;

Vista la proposta della commissione tecnica formulata l'8 maggio 1980, ai sensi del quinto comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1980 di soppressione dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi;

Decreta:

Art. 1.

I beni immobili e mobili ivi compreso il numerario già di proprietà del soppresso Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi sono trasferiti al patrimonio dello Stato ai sensi dell'art. 3 del decreto di soppressione e con le procedure di cui all'art. 2 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e degli articoli 2, 11, 22, 23 e 135 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 2.

Le funzioni di liquidazione del soppresso Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » sono assunte, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dal dott. Guido Olivieri, il quale dovrà provvedere anche ai trasferimenti di cui al precedente art. 1 entro e non oltre il 31 dicembre 1981, all'uopo utilizzando il personale dell'ente soppresso, in attesa della sua definitiva sistemazione ai sensi del terzo comma dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

Art. 3.

Sono concessi in uso all'Associazione volontaria « Giuseppe Kirner », con sede in Roma, via Vittore Carpaccio, 32, l'immobile individuato nella tabella *A* allegata al decreto di soppressione adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la parte già destinata ad uffici dell'ente, con i relativi mobili di cui all'inventario allegato, nonché la somma di lire 10 miliardi.

Art. 4.

La concessione avrà efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di soppressione dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » e sarà regolata da apposita convenzione da stipulare con l'Associazione volontaria « Giuseppe Kirner ».

Art. 5.

Nella convenzione di cui al precedente art. 3 dovrà essere previsto:

1) la revoca senza indennizzo, con conseguente restituzione dei beni di cui al precedente art. 3, ai sensi del sesto comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, qualora l'Associazione non adempia ai compiti affidatile, ovvero qualora il numero dei soci dell'Associazione scenda al disotto del limite minimo di cui al quarto comma dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

2) l'obbligo dell'Associazione di continuare le prestazioni assistenziali, già svolte dall'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », nei confronti degli iscritti all'Associazione aventi diritto all'assistenza da parte dell'ente all'atto della sua soppressione, nonchè in favore dei superstiti delle categorie aventi diritto all'assistenza dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » all'atto della sua soppressione.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro con proprio decreto provvederà ad istituire un apposito capitolo di spesa per l'erogazione della anticipazione in favore dell'Associazione volontaria « Giuseppe Kirner » della somma di cui al precedente art. 3.

Art. 7.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1981

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SPADOLINI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

***Registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *agosto* 1981**
***Registro n.* 7 *Presidenza, foglio n.* 110**

(4882)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 agosto 1981.

Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 e l'assunzione di provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

Visto in particolare, il quinto comma dell'art. 15 della citata legge n. 219 in base al quale i mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, « dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorità rispetto a quelli ordinari », secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della legge surrichiamata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ravvisata l'esistenza di particolari motivi di urgenza e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione, ai sensi dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio e le aziende di credito che concedono i finanziamenti per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione nelle zone terremotate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, dovranno osservare nella concessione dei mutui di cui all'art. 15 della cennata legge, la priorità ivi prevista in ciascuno dei fondamentali momenti decisionali che contraddistinguono l'iter procedurale delle operazioni della specie, riguardanti l'istruttoria tecnico-legale, la delibera, la stipula e l'erogazione dell'importo mutuato.

Art. 2.

In correlazione ai fondamentali momenti decisionali individuati con il precedente art. 1, gli enti creditizi di cui sopra dovranno:

1) svolgere con assoluta priorità, rispetto alle altre domande di finanziamento presentate, la relativa istruttoria tecnico-legale;

2) deliberare con assoluta precedenza, rispetto alle altre operazioni, quelle indicate nel medesimo art. 1 (analoga precedenza dovrà essere osservata nell'avvio delle incombenze procedurali successive alla delibera);

3) accordare, in sede di stipula, assoluta priorità, rispetto alle altre operazioni, ai prestiti in questione salvo impedimento da parte del beneficiario del finanziamento;

4) erogare con assoluta priorità, rispetto alle altre operazioni, i mutui che risultino stipulati, salvo l'impedimento di cui al punto 3).

Art. 3.

Le priorità stabilite nel presente decreto sono prevalenti nei confronti di quelle di cui al decreto ministeriale 18 novembre 1978 relative ai mutui agevolati assistiti da contributi dello Stato per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 4.

La Banca d'Italia provvederà per l'esecuzione delle direttive disposte con il presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4877)

DECRETO 5 agosto 1981.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, recante contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni, il quale dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto interministeriale del 29 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 giugno 1980, con il quale l'interesse di dilazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni allora vigenti, è stato fissato nella misura del 22,50 % a partire dalla data del decreto medesimo;

Visto il decreto interministeriale del 19 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 2 marzo 1981, con il quale l'interesse di dilazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni allora vigenti, è stato fissato nella misura del 24 %, a partire dalla data del decreto medesimo;

Considerato che, in atto, il « prime rate » applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 22,50 %;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 27,50% a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
DI GIESI

(4878)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 giugno 1981.

Autorizzazione alla società Preservatrice assicurazioni S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nel ramo altri danni ai beni per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati nonché alla riassicurazione nello stesso ramo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Preservatrice assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, lungotevere Arnaldo da Brescia n. 12, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività ad altri rami;

Vista la documentazione, allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Considerato che la documentazione presentata soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 28 aprile 1981;

Decreta:

La società Preservatrice assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nel ramo altri danni ai beni per tutti i rischi diversi da quelli già autorizzati nonché alla riassicurazione nello stesso ramo.

Roma, addì 16 giugno 1981

(4828) *Il Ministro*: PANDOLFI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 maggio 1981, n. **434**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle suore carmelitane delle grazie, in Bologna, ed autorizzazione alla stessa ad accettare alcune donazioni e ad acquistare un immobile.

N. 434. Decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle suore carmelitane delle grazie, in Bologna. La Congregazione viene, altresì, autorizzata ad accettare le donazioni disposte dall'Opera diocesana madre Maddalena Mazzoni, in Bologna, con atto pubblico 29 dicembre 1979, n. 106392 di repertorio, a rogito dott. Mario Serra, notaio in Bologna, e dalla provincia romana dell'Ordine dei carmelitani dell'antica osservanza, in Roma, con atto pubblico

29 dicembre 1979, n. 106391 di repertorio, a rogito stesso notaio, consistenti in vari immobili siti nei comuni di Bologna, Sasso Marconi (Bologna), Fanano (Modena) e S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), descritti nelle perizie giurate 30 aprile-18 maggio 1978 del geom. Luigi Selleri e valutati complessivamente L. 1.152.192.000 dagli uffici tecnici erariali di Bologna, Modena e Ascoli Piceno. La Congregazione stessa viene inoltre autorizzata ad acquistare dal beneficio parrocchiale della Madonna del Suffragio, in S. Benedetto del Tronto, un immobile sito nello stesso comune, descritto nella perizia giurata 2 luglio-9 agosto 1977 dell'ing. Federico Mariangeli e valutato L. 11.590.000 dall'ufficio tecnico erariale di Ascoli Piceno.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1981
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 53

DECRETO 29 maggio 1981, n. **435.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Nicodemo abate, in Cirò Marina.

N. 435. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Crotone e di Cariati 15 gennaio 1975, integrato con due dichiarazioni datate 26 luglio 1979, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia di San Nicodemo abate, in Cirò Marina (Catanzaro), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, in Cirò Superiore (Catanzaro); *b*) all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Giovanni Battista, in Cirò Superiore, nella limitrofa parrocchia di S. Maria de Plateis, nello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1981
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 63

DECRETO 29 maggio 1981, n. **436.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale S. Pio X, in Trento.

N. 436. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale S. Pio X, in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1981
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 65

DECRETO 29 maggio 1981, n. **437.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 437. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi » in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Bianchedi Italina ved. Grisi a favore dell'Opera pia don Gnocchi, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi » come ha fatto presente la fondazione medesima, con testamento olografo 13 settembre 1976, pubblicato a rogito dott. Ferruccio Micheli, notaio in Parma, in data 19 aprile 1977, n. 26137 di repertorio e n. 10241 di raccolta, registrato a Firenze il 26 aprile 1977 al n. 1204 A.P., consistente nella somma di L. 500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1981
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 45

DECRETO 29 maggio 1981, n. **438.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Santissima Immacolata, in Potenza.

N. 438. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Potenza 8 dicembre 1978, integrato con due dichiarazioni datate 12 novembre 1979, relativo all'erezione della parrocchia di Maria Santissima Immacolata, in località Cocuzzo del comune di Potenza.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1981
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 64

DECRETO 29 maggio 1981, n. **439.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, in Brescia.

N. 439. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, in Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1981
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 62

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati.

Pubblicato nel n. L 183 *del* 4 *luglio* 1981.

(181/C)

Regolamento (CEE) n. 1797/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1798/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1799/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1800/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1801/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 1802/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1803/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa, per la campagna 1981-82, i prezzi di riferimento delle arance dolci.

Regolamento (CEE) n. 1804/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa, per la campagna 1981-82, il prezzo di riferimento valido per i mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi.

Regolamento (CEE) n. 1805/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa, per la campagna 1981-82, il prezzo d'offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per le arance dolci, nonché i coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo d'offerta del prodotto ellenico.

Regolamento (CEE) n. 1806/81 della commissione, del 26 giugno 1981, che fissa, per la campagna 1981-82, il prezzo d'offerta comunitario applicabile nei confronti della Grecia per i mandarini ed altri agrumi a frutti piccoli, nonché i coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo d'offerta ellenico.

Regolamento (CEE) n. 1807/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che istituisce un aiuto all'ammasso privato di formaggio Pecorino romano.

Regolamento (CEE) n. 1808/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1809/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1810/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 1811/81 della commissione, del 30 giugno 1981, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso.

Regolamento (CEE) n. 1812/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che fissa, per la campagna saccarifera 1981-82, i prelievi all'importazione per le barbabietole e le canne da zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1813/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1814/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1815/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1816/81 della commissione, del 1° luglio 1981, che modifica l'importo della restituzione all'esportazione per i semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 181 *del* 2 *luglio* 1981.

(182/C)

Regolamento (CEE) n. 1817/81 della commissione, del 2 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1818/81 della commissione, del 2 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1819/81 della commissione, del 2 luglio 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1820/81 della commissione, del 2 luglio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1821/81 della commissione, del 2 luglio 1981, relativo alle modalità di concessione delle indennità di compensazione per alcuni cereali in giacenza alla fine della campagna di commercializzazione.

Regolamento (CEE) n. 1822/81 della commissione, del 2 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1018/70 recante applicazione delle categorie di qualità supplementari a taluni prodotti orticoli.

Regolamento (CEE) n. 1823/81 della commissione, del 2 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1392/81 per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine che possono formare oggetto di acquisti di intervento.

Regolamento (CEE) n. 1824/81 della commissione, del 2 luglio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai materassi pneumatici, tessuti, della categoria di prodotti n. 110 (codice 1100), originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3320/80 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1825/81 della commissione, del 2 luglio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei Paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1826/81 della commissione, del 2 luglio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1827/81 della commissione, del 2 luglio 1981, che fissa definitivamente l'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali fissato provvisoriamente per il mese di luglio 1981.

Regolamento (CEE) n. 1828/81 della commissione, del 2 luglio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1829/81 della commissione, del 2 luglio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1830/1981 della commissione, del 2 luglio 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 182 *del* 3 *luglio* 1981.

(183/C)

Decisione n. 1831/81/CECA della commissione, del 24 giugno 1981, che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Pubblicata nel n. L 180 *del* 1° *luglio* 1981.

(184/C)

Decisione n. 1832/81/CECA della commissione, del 3 luglio 1981, che estende ai tondi per cemento armato e agli acciai mercantili la nuova disciplina delle quote di produzione introdotta con la decisione n. 1831/81/CECA.

Decisione n. 1833/81/CECA della commissione, del 3 luglio 1981, che fissa i tassi di riduzione per il terzo trimestre 1981 nell'ambito della decisione n. 1831/81/CECA del 24 giugno 1981, relativa al sistema di controllo ed alla nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica.

Decisione n. 1834/81/CECA della commissione, del 3 luglio 1981, che modifica la decisione n. 30-53 relativa alle pratiche vietate dall'articolo 60, paragrafo 1, del trattato nel Mercato comune del carbone e dell'acciaio.

Raccomandazione n. 1835/81/CECA della commissione, del 3 luglio 1981, agli Stati membri, concernente l'obbligo di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le pratiche vietate nel commercio dell'acciaio.

Decisione n. 1836/81/CECA della commissione, del 3 luglio 1981, concernente l'obbligo delle imprese di distribuzione di pubblicare i listini dei prezzi e le condizioni di vendita, nonché le pratiche vietate a tali imprese.

Pubblicate nel n. L 184 *del* 4 *luglio* 1981.

(185/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione internazionale sull'estensione della competenza delle autorità qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli naturali, adottata a Roma il 14 settembre 1961.

Il 6 luglio 1981, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 24 aprile 1967, n. 344, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 7 giugno 1967, è stato depositato presso il Governo svizzero lo strumento di ratifica della convenzione internazionale sull'estensione della competenza delle autorità qualificate a ricevere il riconoscimento dei figli naturali, adottata a Roma il 14 settembre 1961.

La convenzione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 5 agosto 1981.

(4829)

Entrata in vigore della convenzione relativa all'indicazione dei cognomi e nomi nei registri dello stato civile, adottata a Berna il 13 settembre 1973.

Il 6 luglio 1981, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 23 luglio 1980, n. 508, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 3 settembre 1980, è stato depositato presso il Governo svizzero lo strumento di adesione alla convenzione relativa all'indicazione dei cognomi e nomi nei registri dello stato civile, adottata a Berna il 13 settembre 1973.

La convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 1, è entrata in vigore per l'Italia il 5 agosto 1981.

(4830)

Entrata in vigore dell'accordo di sede provvisorio tra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con scambio di note interpretativo dell'accordo e scambi di note, firmato a Roma il 26 luglio 1978.

Il 9 agosto 1980 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di sede provvisorio tra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con scambio di note interpretativo dell'accordo a scambi di note, firmato a Roma il 26 luglio 1978, la cui approvazione è avvenuta con legge 23 maggio 1978, n. 289, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1980.

In conformità di quanto previsto nella sezione 45 (*A*) l'accordo è entrato in vigore il 9 agosto 1980.

(4831)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici

Con decreto ministeriale 6 agosto 1981 è dichiarata, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni ed integrazioni, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Regione Basilicata:

Matera e Potenza: siccità del periodo marzo-giugno 1981 per l'intero territorio provinciale;

Matera: gelate della terza decade di aprile e grandinate del 23 maggio 1981 nel territorio dei comuni di Pomarico, Ferrandina, Craco, S. Mauro Forte, Stigliano, Aliano, Salandra, Garaguso, Grassano, Miglionico, Irsina, Grottole e Montescaglioso.

La regione sopra citata, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

(4880)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Gela per il completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC è prolungata a quarantadue mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Ragusa per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento ANIC è prolungata di quarantadue mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J di Napoli-Barra è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pav. Et., con sede in Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lafacavi, con stabilimento in Airola (Benevento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zetronic di Padova è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R.B. Elettronica, con sede in Ancona, è prolungata al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iberna sud, con stabilimento in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 marzo 1981 al 13 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.A. di Pineto (Teramo) è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Cagli di Maggi Lamberto & C., con sede e stabilimento in Cagli (Pesaro), è prolungata al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Junghans, con sede in Venezia e stabilimenti in Venezia e Rossano Veneto (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre 1980 al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Confezioni Rondina di Antonio Rondina di Fratterosa (Pesaro) è prolungata al 29 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Castellaccio (Frosinone), è prolungata al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecmo di Volpiano (Torino), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sitec S.r.l. di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ligmar di Modena è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 7 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Aifel di Pomezia è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli Nola-Marigliano per i lavori relativi al progetto PS3/121 disinquinamento del porto di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dyrup & Co. di Casoria (Napoli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° dicembre 1980 al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sigam confezioni - S.r.l., con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento a Calcinelli (Pesaro), è prolungata al 15 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Detroit Sem di Monfalcone (Gorizia) è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gazzola Ettore di Grugliasco (Torino) è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gazzola Ettore di Grugliasco (Torino) è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Klopman International di Frosinone è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Labari, in liquidazione, di Bari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Franger Frigor S.p.a. di Casale Monferrato (Alessandria) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 febbraio al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berco di Copparo (Ferrara) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino, con stabilimento in Brignano (Salerno), è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4725)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 30 giugno 1981, concernente la rilevazione di notizie sul conto consuntivo dei comuni e delle province per l'anno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1981, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 4816, «Ufficio tecnico comunale», lettera *a*), dove è scritto «Notizie relative *ai veicoli in dotazione*», leggasi: «Notizie relative *al personale*»;

a pag. 4818, «Interventi nel campo del Turismo», lettera *a*), dove è scritto: «Notizie in ordine all'*esigenza* della pro-loco e dell'azienda di soggiorno», leggasi: «Notizie in ordine alla *esistenza* della pro-loco e dell'azienda di soggiorno».

(4859)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grezzana

Con decreto 30 maggio 1981, n. 674, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato del Rial o Dugal in comune di Grezzana (Verona) segnato nel N.C.T. del comune medesimo alla partita Acque esenti da estimo, sez. B, foglio I, compreso tra i mappali 103, 104, 105, 117, 494 e 764, della superficie complessiva di mq 69, ed indicato nella relazione tecnica con allegata planimetria rilasciata il 29 luglio 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; che fanno parte integrante del citato decreto.

(4663)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Alfonsine

Con decreto 29 maggio 1981, n. 673, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreni dello scolo «Ipo» abbandonato, in comune di Alfonsine (Ravenna), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 28 mappali 18/a (mq 1240); e 18½ (mq 2400); al foglio 29 mappale 14½ (mq 4780); foglio 30 mappali 3½ (mq 560); 4/b (mq 360); 4½ (mq 2540) e 4⅓ (mq 1130), della superficie complessiva di mq 13.010 ed indicati nella planimetria rilasciata il 25 settembre 1976 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Ravenna; planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(4664)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno e di un immobile su di esso insistente in comune di San Remo.

Con decreto 29 maggio 1981, n. 676, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di risulta della copertura del torrente San Romolo, con i relativi muri di contenimento e con la parte del fabbricato sopra insistente, segnati nel catasto del comune di San Remo (Imperia) al foglio n. 43, delimitato dalle lettere A, B, C e D, (mq 207); E, F, G, H, I, L, M, N e E (mq 790) della superficie complessiva di mq 997 ed indicati nelle planimetrie rilasciate il 23 febbraio 1971 e 22 gennaio 1981, in scala 1:1000 e 1:500 dell'ufficio tecnico erariale di Imperia; planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

(4665)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di contabilità di Stato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Firenze è vacante la cattedra di contabilità di Stato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 148

Corso dei cambi del 30 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1226,20	1226,20	1226,50	1226,20	1226,50	1223,50	1226,55	1226,20	1226,20	1226,45
Dollaro canadase	1001,10	1001,10	1001 —	1001,10	1001,50	1005 —	1001,60	1001,10	1001,10	1001,10
Marco germanico	496,75	496,75	496,98	496,75	497 —	496,50	496,65	496,75	496,75	96,75
Fiorino olandese	447,53	447,53	447,50	447,53	447,35	449 —	447 —	447,53	447,53	447,50
Franco belga	30,317	30,317	30,35	30,317	30,33	30 —	30,325	30,317	30,317	30,35
Franco francese	209,21	209,21	209 —	209,21	209,45	209,20	209,15	209,21	209,21	209,20
Lira sterlina	2264,15	2264,15	2267,50	2264,15	2267 —	2264,50	2263,75	2264,15	2264,15	2264,15
Lira irlandese	1808,10	180 ,10	1813 —	1808,10	1813,50	—	1813 —	1808,10	1808,10	—
Corona danese	157,81	157,81	158,30	157,81	158,10	161 —	157,90	157,81	157,81	157,85
Corona norvegese	198,69	198,69	199,10	198,69	199,30	201 —	198,90	198,69	198,69	198,70
Corona svedese	233,68	233,68	234 —	233,68	233,90	232 —	233,85	233,68	233,68	233,70
Franco svizzero	572,17	572,17	573,50	572,17	573,40	574 —	571,75	572,17	572,17	572,20
Scellino austriaco	70,522	70,522	70,70	70,522	70,70	73 —	70,54	70,522	70,522	70,50
Escudo portoghese	19 —	19 —	18,63	19 —	18,70	20 —	18,85	19 —	19 —	19 —
Peseta spagnola	12,381	12,381	12,40	12,381	12,40	13,10	12,40	12,381	12,381	12,38
Yen giapponese	5,122	5,122	5,14	5,122	5,10	5,50	5,1260	5,122	5,122	5,12

Media dei titoli del 30 luglio 1981

Titolo	
Rendita 5 % 1935	41,400
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,750
» 5,50 % » » 1968-83	84,675
» 5,50 % » » 1969-84	81,100
» 6 % » » 1970-85	77,725
» 6 % » » 1971-86	71,900
» 6 % » » 1972-87	71,675
» 9 % » » 1975-90	70,900
» 9 % » » 1976-91	72,875
» 10 % » » 1977-92	79,975
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,250
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,100
» » » » 1- 1-1980/82	99,300
» » » » 1- 3-1980/82	98,375
» » » » 1- 5-1979/82	97,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	97,875
» » » » 1- 6-1980/82	97,750
» » » » 1- 7-1979/82	98,450
» » » » 1- 7-1980/82	98,675
» » » » 1- 8-1980/82	98,175
» » » » 1-10-1979/82	96,925
» » » » 1-10-1980/82	97,200
» » » » 1-12-1980/82	98,100
» » » » 1- 1-1980/83	98,275
» » » » 1-10-1980/83	98,950
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,450
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,750
» » » 12 % 1- 4-1982	94,925
» » » 15 % 1- 1-1983	94,800
» » » 12 % 1-10-1983	86,200
» » » 12 % 1- 1-1984	85,200
» » » 12 % 1- 4-1984	84,450
» » » 12 % 1-10-1984	83,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	82,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 luglio 1981

Valuta	
Dollaro USA	1226,50
Dollaro canadese	1001,35
Marco germanico	496,75
Fiorino olandese	447,265
Franco belga	30,321
Franco francese	209,18
Lira sterlina	2263,95
Lira irlandese	1810,55
Corona danese	157,855
Corona norvegese	198,795
Corona svedese	233,765
Franco svizzero	571,96
Scellino austriaco	70,531
Escudo portoghese	18,925
Peseta spagnola	12,39
Yen giapponese	5,124

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 149

Corso dei cambi del 31 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1224,20	1224,20	1224,15	1224,20	1224,25	1236,50	1224,30	1224,20	1224,20	1224,20
Dollaro canadase	992,20	992,20	992,50	992,20	992,70	1006 —	992,10	992,20	992,20	992,20
Marco germanico	496,47	496,47	496,50	496,47	496,75	496 —	496,50	496,47	496,47	496,45
Fiorino olandese	447,15	447,15	447,50	447,15	447,40	449 —	447,05	447,15	447,15	447,15
Franco belga	30,335	30,335	30,32	30,335	30,32	30 —	30,343	30,335	30,335	30,35
Franco francese	209,31	209,31	209,25	209,31	209,50	202,20	209,41	209,31	209,31	209,30
Lira sterlina	2269,90	2269,90	2275 —	2269,90	2269,75	2258,50	2270,50	2269,90	2269,90	2269,90
Lira irlandese	1814 —	1814 —	1813 —	1814 —	1813 —	—	1813 —	1814 —	1814 —	—
Corona danese	157,86	157,86	158,40	157,86	158 —	161 —	158,10	157,86	157,86	157,85
Corona norvegese	199,44	199,44	199,40	199,44	199,50	201 —	199,60	199,44	199,44	199,45
Corona svedese	233,95	233,95	234 —	23 ,95	234 —	232 —	234,15	233,95	233,95	233,95
Franco svizzero	571,68	571,68	572,50	571,68	572,75	564 —	571,50	571,68	571,68	571,70
Scellino austriaco	70,61	70,61	70,70	70,61	70,58	73 —	70,59	70,61	70,61	70,60
Escudo portoghese	18,80	18,80	18,63	18,80	18,70	20 —	18,95	18,80	18,80	18,80
Peseta spagnola	12,413	12,413	12,40	12,413	12,40	13,10	12,45	12,413	12,413	12,40
Yen giapponese	5,11	5,11	5,14	5,11	5,11	5,70	5,11	5,11	5,11	5,11

Media dei titoli del 31 luglio 1981

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	42,150
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,675
» 5,50% » » 1968-83	84,675
» 5,50% » » 1969-84	81,100
» 6% » » 1970-85	77,425
» 6% » » 1971-86	71,900
» 6% » » 1972-87	71,675
» 9% » » 1975-90	70,900
» 9% » » 1976-91	72,850
» 10% » » 1977-92	80 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	65,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,950
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	85,350
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,300
» » » » 1-12-1979/81	99,150
» » » » 1- 1-1980/82	99,375
» » » » 1- 3-1980/82	98,350
» » » » 1- 5-1979/82	98 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	97,975
» » » » 1- 6-1980/82	97,750
» » » » 1- 7-1979/82	98,475
» » » » 1- 7-1980/82	98,500
» » » » 1- 8-1980/82	98,375
» » » » 1-10-1979/82	96,925
» » » » 1-10-1980/82	97,500
» » » » 1-12-1980/82	98,500
» » » » 1- 1-1980/83	98,800
» » » » 1-10-1980/83	98,950
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	91,175
» » Pol. 12% 1- 1-1982	97,025
» » » 12% 1- 4-1982	94,950
» » » 15% 1- 1-1983	94,825
» » » 12% 1-10-1983	86,200
» » » 12% 1- 1-1984	85,225
» » » 12% 1- 4-1984	84,445
» » » 12% 1-10-1984	83,500
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 luglio 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1221,25
Dollaro canadese	992,15
Marco germanico	496,485
Fiorino olandese	447,10
Franco belga	30,339
Franco francese	209,36
Lira sterlina	2270,20
Lira irlandese	1813,50
Corona danese	157,98
Corona norvegese	199,52
Corona svedese	234,05
Franco svizzero	571,59
Scellino austriaco	70,60
Escudo portoghese	18,875
Peseta spagnola	12,431
Yen giapponese	5,11

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a settantacinque posti, aumentati a centonovanta, di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, in Roma, via Cesare Balbo, n. 16, è stata affissa la deliberazione 25 luglio 1981, n. 343/P, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso, per esami, a settantacinque posti, aumentati a centonovanta, di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione 9 novembre 1979, n. 46/P, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 29 novembre 1979.

(4875)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a novantuno posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale numero 21-22 del 21-28 maggio 1981, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1981, registro n. 33, foglio n. 91, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a novantuno posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979.

(4817)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812170)